

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 gennaio 2001.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Grimaldi, Innocenti, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Loddo, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michelini, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scania, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tascas, Ranieri, Risari, Rivera, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Sbarbati, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Castellani, Corleone, Dalla Chiesa, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Gnaga, Grignaffini, Landolfi, La Russa, Loddo, Lumia, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Miche-

lini, Morgando, Nesi, Niedda, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scania, Polenta, Possa, Pozza Tascas, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Sbarbati, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANCESCA IZZO: « Istituzione della Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani » (7543);

SAONARA: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (7544).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 gennaio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per i beni e le attività culturali:

« Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale » (7542).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione di risoluzioni
dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella sessione dall'11 al 15 dicembre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché per il parere, alla III e alla XIV Commissione, se non già deferiti alle stesse, in sede primaria:

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo « Sviluppo di relazioni più strette tra l'Indonesia e l'Unione europea ». (*doc. XII, n. 551*) — alla III Commissione;

« sui risultati del Consiglio europeo di Nizza (7-11 dicembre 2000) » (*doc. XII, n. 552*) — alla III e alla XIV Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione » (*doc. XII, n. 553*) — alla VIII e alla XII Commissione;

« sul progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri intitolato « Le regioni nella nuova economia — Orientamenti per le azioni innovatrici del FESR per il periodo 2000-2006 » » (*doc. XII, n. 554*) — alla V Commissione;

« sulla presenza di un sottomarino nucleare britannico a Gibilterra » (*doc. XII, n. 555*) — alla III Commissione.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 10 gennaio 2001, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea PAOLONE ed altri n. 9/6557/20, modificato e accolto dal Governo nella seduta del 16 dicembre 1999, concernente interventi a sostegno del settore tessile e

PALMA ed altri n. 9/7401/1, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000, concernente interventi a sostegno del settore della pesca.

Le suddette sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 22 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco aggiornato delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 2000 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2001 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Badia Pavese (Pavia), Torricella in Sabina (Rieti), Rimini, Cremona (Lecco), Arnesano (Lecce), Castelli (Teramo), Valbrevenna (Genova), Olmedo (Sassari), Archi (Chieti), Carmagnola (Torino), Quarto (Napoli), Santa Caterina Albanese (Cosenza), Zumpano

(Cosenza), Ardenno (Sondrio), Assemini (Cagliari), Trentinara (Salerno) e Elini (Nuoro).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 23 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 2000,

n. 6, la richiesta di parere parlamentare sulla tabella relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SIMEONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI, SODA ED ALTRI, NERI ED ALTRI, D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI: INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)

(A.C. 465 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: « il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO
UNIFICATO**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: « articolo 99 » sono inserite le seguenti: « , o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1

dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ».

2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: « ventisei » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

01. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Vitali, Saponara, Pecorella.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Pisapia.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 5.** Carmelo Carrara.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 6.** Parenti.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 9 DEL GOVERNO.

All'emendamento 1. 9 del Governo, comma 2, capoverso Art. 165, sostituire le parole da, al comma 1: all'adempimento delle disposizioni fino a, al comma 2, aliena: condanna a pena detentiva con le seguenti: all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero all'adempimento delle disposizioni della sentenza in favore della parte civile, entro i termini, nei limiti e con le modalità determinati dal giudice tenuto conto delle possibilità del condannato.

2. Nei casi di impossibilità ad adempiere del condannato ovvero quando la pena detentiva inflitta è.

0. 1. 9. 1. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 163, comma 1, del codice penale le parole: « ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, » sono sostituite dalle seguenti: « anche se congiunta con la pena della multa o dell'ammenda ».

2. L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 165. — (*Prescrizioni a carico del condannato*). — 1. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento delle disposizioni della sentenza in favore della parte civile, nonché all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, entro i termini, nei limiti e con le modalità determinati dal giudice tenuto conto delle possibilità del condannato.

2. Quando interviene una sentenza di condanna a pena detentiva superiore ad un anno ovvero quando è concessa a persona

che ne ha già usufruito la sospensione condizionale della pena è altresì subordinata alla sottoposizione del condannato, previo suo consenso, ad una o più delle seguenti prescrizioni:

1) divieto di allontanarsi dal comune, dalla provincia o dalla regione di residenza, ovvero di recarsi in uno o più comuni, province, regioni o Stati esteri;

2) divieto di frequentare determinati luoghi o persone;

3) prestazione, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, di un lavoro di pubblica utilità, compatibile con le esigenze familiari, di lavoro o di studio del condannato;

4) sottoposizione ad un trattamento terapeutico, nei casi in cui il reato sia stato commesso in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti ovvero per procurarsi bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;

3. Le prescrizioni di cui ai numeri 1) e 2) non possono in ogni caso avere una durata superiore a quella della pena sospesa;

4. Quando la sospensione condizionale è concessa per la seconda volta il giudice può disporre interventi da parte dei servizi sociali;

5. Il mancato consenso del condannato in ordine all'assunzione delle prescrizioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 2 preclude la concessione della sospensione della pena ».

3. Dopo l'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 165-bis. — (*Esecuzione delle prescrizioni alle quali è subordinata la sospensione condizionale della pena*). — 1. La sentenza che subordina la sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 2 dell'articolo 165 è comunicata all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui ri-

siede il condannato o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Ricevuta la comunicazione della sentenza, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato intimandogli di attenersi alle prescrizioni in esse contenute; provvede altresì, ove necessario, al ritiro del passaporto e all'apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente al periodo stabilito nella sentenza.

3. La sentenza che subordina la sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma 2 dell'articolo 165 è comunicata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, uditi il condannato e i servizi sociali, determina le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità o del trattamento terapeutico ».

4. All'articolo 168 del codice penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando il condannato senza giusto motivo non adempie o viola reiteratamente le prescrizioni impartite con la sentenza di condanna a norma dell'articolo 165 ».

1. 9. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma *fino a:* il giudice ha specifici *con le seguenti:* All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e vi siano ».

1. 4. (Nuova formulazione) Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha specifici elementi *fino alla fine del comma con le seguenti:* , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriore reati.

1. 2. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: specifici elementi *aggiungere le seguenti:* desunti dall'articolo 133.

1. 7. Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale.

1. 8. Chiamparino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 10 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 10 della Commissione, capoverso, sopprimere le parole: Salvo che ricorrano fondati motivi,.

0. 1. 10. 1. Tassone, Volontè.

All'emendamento 1. 10 della Commissione, capoverso, sopprimere le parole: per i delitti della stessa indole.

0. 1. 10. 2. Tassone, Volontè, Teresio Del-fino, Cutrufo, Grillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Salvo che ricorrano fondati motivi, la sospensione condizionale non può essere concessa a chi riporti nuova condanna per delitti della stessa indole. ».

1. 10. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:

2-bis). La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

1-bis). Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

1. 06. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

1. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: « Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni ».

1. 01. Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si tratta di condannato per contravvenzione. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ».

1. 02. Veltri, Cambursano.

(A.C. 465 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: « reclusione » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione ».

2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 624-bis. — (Furto in abitazione e furto con strappo). — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto

per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nella appartenenza di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi strappa la cosa di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 ».

3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: « la pena » sono inserite le seguenti: « per il fatto previsto dall'articolo 624 »;

b) il numero 1) è soppresso;

c) al numero 4) le parole: « , ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona » sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 625-bis. (Circostanze attenuanti) — Nei casi previsti negli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono comunque introdotti nell'acquisto della medesima ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2

Sopprimerlo.

* 2. 8. Pisapia.

Sopprimerlo.

* 2. 18. Pecorella.

Sopprimere il comma 1.

** 2. 3. Vitali.

Sopprimere il comma 1.

** 2. 9. Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione *con le seguenti:* fino a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

2. 13. Pisapia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) All'articolo 624 del codice penale, dopo le parole: « al fine di trarne profitto » è aggiunta la seguente: « patrimoniale ».

2. 19. Pecorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale è soppresso.

2. 27. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

2. 1. Marotta.

Sopprimere i commi 2 e 3.

2. 2. Marotta.

Sopprimere il comma 2.

- * **2. 30.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimere il comma 2.

- * **2. 36.** Carmelo Carrara.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Qualora concorra taluna delle circostanze di cui al n. 1) o n. 4), seconda ipotesi, la pena non può essere inferiore ad anni uno di reclusione e lire cinquecentomila di multa.

- 2. 31.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Qualora concorra taluna delle circostanze di cui al n. 1) o al n. 4), seconda ipotesi, non è applicabile il disposto del comma 4 dell'articolo 69.

- 2. 32.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: mediante introduzione in un edificio, con le seguenti: introducendosi con violenza sulle cose, o con qualsiasi mezzo fraudolento, in un edificio.

- 2. 20.** Pecorella.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, dopo la parola: introduzione aggiungere le seguenti: con violenza.

- 2. 44.** Parenti.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: nella appartenenza con le seguenti: nelle pertinenze.

- 2. 37.** Carmelo Carrara.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

- 2. 15.** Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni con le seguenti: da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

- 2. 14.** Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a otto anni.

- 2. 47.** Carmelo Carrara.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, secondo comma, sostituire le parole: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace con le seguenti: Con la stessa pena è punito.

- 2. 7.** Saponara.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, secondo comma, sostituire le parole: di cui al primo comma soggiace chi con le seguenti: soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri,.

- 2. 10.** Pisapia.

Al comma 2, capoverso ART. 624-bis, sostituire le parole: «chi strappa con le seguenti: chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

2. 35. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Pecorella.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, sopprimere il terzo comma.

* **2. 4.** Vitali.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, sopprimere il terzo comma.

* **2. 38.** Carmelo Carrara.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, terzo comma, sostituire le parole da: aggravato da una o più delle circostanze fino alla fine del comma con le seguenti: aggravato da più di una delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625.

2. 12. Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, terzo comma, sopprimere le parole: ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate dall'articolo 61.

2. 17. Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

La pena è diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è di particolare tenuità.

2. 22. Pecorella.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, i fatti previsti dal

presente articolo sono di lieve entità, la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

2. 14-bis. Pisapia.

Al comma 2, capoverso articolo 624-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a lire un milione se il fatto è di particolare tenuità.

2. 16. Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 33.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simoneone.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 40.** Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 4.

** **2. 5.** Vitali.

Sopprimere il comma 4.

** **2. 23.** Pecorella.

Sopprimere il comma 4.

** **2. 28.** Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire le parole: Nei casi previsti negli articoli 624, 624-bis e 625 con le seguenti: Nei reati contro il patrimonio.

2. 26. Pecorella.

Al comma 4, capoverso articolo 624-bis, sostituire le parole: e 625 con le seguenti: , 625 e 628.

2. 43. Carmelo Carrara.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: di un terzo.

2. 24. Pecorella.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, sostituire la parola: colpevole con le seguenti: il soggetto che ha commesso il reato.

2. 6. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 4, capoverso Art. 625-bis, dopo le parole: coloro che hanno, aggiungere le seguenti: acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

2. 34. (Testo così modificato nel corso della seduta) Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, dopo le parole: abbia consentito aggiungere le seguenti: il ritrovamento delle cose sottratte, nonché.

2. 25. Pecorella.

Al comma 4, capoverso articolo 625-bis, dopo le parole: l'individuazione aggiungere le seguenti: o la cattura.

2. 42. Carmelo Carrara.

Al comma 4, capoverso Art. 625-bis, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che lo stesso colpevole si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 62, n. 6.

2. 29. Mantovano, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 629-bis. Nei casi previsti dagli articoli 628 e 629 la pena è diminuita di un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, consenta l'individuazione dei correi o di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono comunque intromessi nell'acquisto della medesima ».

2. 41. Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 55 del codice di procedura penale, le parole: « disposta o delegata » sono sostituite dalla seguente: « richiesta ».

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 56 del codice di procedura penale, le parole: « sotto la direzione » sono sostituite dalle seguenti: « con il coordinamento ».

3. Al comma 1 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: « dipendono » è inserita la seguente: « funzionalmente ».

4. Al comma 2 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: « responsabile » è inserita la seguente: « funzionalmente ».

5. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 59 del codice di procedura penale, dopo la parola: « dipendono » è inserita la seguente: « funzionalmente », e dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , previo concerto con il superiore da cui gerarchicamente dipendono ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2. 03. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: « nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli appartenenti alla polizia municipale e locale ».

2. 02. Ascierto.

(A.C. 465 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

2. Il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giu-

diziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo, solo nei casi di assoluta urgenza.

3. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei procedimenti con detenuti e negli altri con la seguente: Nei.

3. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di assoluta aggiungere le seguenti: e provata.

3. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di assoluta aggiungere le seguenti: e comprovata.

3. 2. Ascierto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico degli ufficiali giudiziari, in misura proporzionata al maggior carico di lavoro derivante da quanto disposto al comma 1.

3. 4. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis, 575, 624 – quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, n. 1 e n. 4 –, 628, comma 3, 629,

comma 2, 630 del codice penale, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

2. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: « , della recidiva », e prima delle parole « per le quali la legge stabilisce » è aggiunta la parola: « aggravanti ».

3. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

(A.C. 465 – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: « fatta eccezione » sono inserite le seguenti: « delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 del codice penale e ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL
TESTO UNIFICATO**

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4. 3.** Pecorella.

Sopprimerlo.

*** 4. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

*** 4. 5.** Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: , delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 con le seguenti: della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61.

4. 6. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 4 e n. 5 del codice penale.

4. 4. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

4. 1. Saponara.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

*** 4. 04.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

All'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato denunciato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

* 4. 01. (Testo così modificato nel corso della seduta) Vitali.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

All'articolo 303, comma 1, lettera *a*), del codice procedura penale le parole: « ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563 » sono sostituite dalle seguenti: « o l'ordinanza prevista dall'articolo 438, comma 4, ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 448, comma 1, e 563 ».

4. 05. Pisapia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

All'articolo 307, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « o lettera *c*) ».

4. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. Sulla richiesta di riesame decide la sezione del riesame istituita presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. »

2. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, le parole: « entro dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni ».

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« 9 *bis*. La decisione sulla richiesta di riesame si limita alla lettura del dispositivo, al termine dell'udienza, o al deposito del dispositivo. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo. »

4. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 9 e 9 *bis*, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. »

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-*bis*. Il giudice deposita la motivazione nel termine di quindici giorni dalla pronuncia del dispositivo.

2-*ter*. Se la decisione sull'appello o il deposito della motivazione non avvengono nei termini di cui ai commi 2 e 2 *bis*,